

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2025, n. 726

Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- d) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di

competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 24.10.2006 (R.G. n. 26279/2006), Omissis adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, al fine di accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nella categoria D, con decorrenza 03.05.2001, sulla base dei requisiti prescritti dalla L. n. 150/2000 e del profilo professionale di giornalista-pubblicista espressamente indicato dall'allegato A del CCNL Regioni ed Enti Locali 1998-2001. Omissis chiedeva, per l'effetto, condannarsi la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive tra la categoria C posseduta e quella superiore D, il cui ammontare sarebbe stato definito in separato e successivo giudizio, oltre oneri accessori e spese di causa;
- In data 12.05.2008 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, la quale chiedeva al Giudice di rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente perché inammissibili ed infondate, oltre che non provate, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio;
- A sostegno delle proprie difese, la Regione Puglia deduceva: l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 3 del CCNL invocato dalla ricorrente e, pertanto, l'impossibilità di inquadramento del lavoratore in una categoria differente e superiore per il mero esercizio di attività differenti dalle mansioni per le quali lo stesso è stata assunta, occorrendo necessariamente idonea ed apposita procedura concorsuale; che tutt'al più alla dipendente sarebbe potuta essere riconosciuta l'attribuzione di differenze retributive per l'esercizio di mansioni superiori che, nel caso di specie, non erano state adeguatamente provate. La vertenza veniva istruita attraverso produzione documentale e prove testimoniali;
- Con Sentenza n. 22169/2009 del 23.11.2009, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, accogliendo le tesi di parte resistente, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite;
- Avverso siffatta sentenza proponeva appello Omissis, la quale, con ricorso dell'11.10.2010 (R.G. n. 6985/2010), chiedeva accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, dovute per le superiori mansioni espletate a far data dal 03.05.2001 fra la Categoria C posseduta e quella D, livello economico iniziale D3 di cui ai CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con vittoria di spese di entrambi i gradi di lite;
- Con comparsa del 04.09.2012, si costituiva in giudizio l'appellata Regione Puglia, la quale chiedeva alla Corte di Appello di Bari di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di appello per difetto di prova con conferma della sentenza gravata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio;
- In data 30.06.2014, la Corte territoriale decideva con Sentenza n. 1810/2014 (depositata il 07.07.2014) in senso favorevole all'appellante opinando che le deposizioni testimoniali rese in primo grado dessero fondatezza alla tesi di Omissis di aver svolto mansioni superiori riconducibili alla Categoria D;
- Avverso tale sentenza, la Regione Puglia proponeva ricorso per Cassazione il 16.06.2015 (notificato il 10.07.2015, R.G. n. 17689/2015), denunciando: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo ex art. 5 c.p.c. in

relazione all'art. 360, co. 1, n° 1, c.p.c. (primo motivo); l'inammissibilità dell'azione dell'appellante ex art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n° 3, c.p.c., posto che ogni pretesa di inquadramento in una qualifica superiore, essendo radicata su posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, deve essere fatta valere soltanto mediante tempestiva impugnazione del provvedimento che si assume illegittimo (secondo motivo); la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 63 del d.lgs. 165/2001, artt. 1,4,6 e 9 della l. 150/2000, art. 2 del D.P.R. 21/09/2001 n° 422 nonché artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e artt. 3 e 7 dell'allegato A (declaratorie mansionistiche) al C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 (tutti in relazione all'art. 360, co. 1, n° 3, c.p.c.) poiché la Corte di Appello non ha colto la netta differenza di funzioni tra Ufficio Stampa e U.R.P., trascurando di esaminare la L. 150/2000 ed il relativo procedimento costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quando si tratti di determinare l'esatto inquadramento di un lavoratore (terzo motivo); la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n° 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n° 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n° 4, c.p.c., a causa di una motivazione gravemente carente da parte della Corte barese in ordine all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte nell'U.R.P., nonché erronea valutazione delle risultanze testimoniali sul punto (quarto motivo);

- Si costituiva nel giudizio di legittimità Omissis, la quale, con controricorso del 10.08.2015, chiedeva rigettarsi il ricorso perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese di lite;
- La Corte Suprema di Cassazione, nell'adunanza camerale del 09.02.2021, con Ordinanza n. 33232/2021, accogliendo il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettava gli altri e cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, sostenendo che la Corte barese non avesse esaminato il quadro normativo di riferimento nella fattispecie concreta (L. n. 150/2000) e non avesse confrontato tra di loro le declaratorie delle categorie professionali in discussione, al fine di individuarne i tratti distintivi e qualificanti e stabilire di conseguenza, alla luce del materiale istruttorio, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del superiore inquadramento richiesto;
- Il giudizio, contraddistinto da R.G. n. 1474/2022, veniva quindi riassunto innanzi alla Corte di Appello dalla Regione Puglia chiedendo che la Corte d'Appello si uniformasse al principio tracciato dalla Suprema Corte e, per l'effetto, giungesse al rigetto delle domande iniziali di Omissis. Si costituiva in giudizio Omissis impugnando e contestando le tesi sostenute a supporto della posizione dell'Amministrazione regionale;
- La Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, in data 02.05.2024, dando atto della aleatorietà della controversia e della necessità di istruire nuovamente la causa secondo i principi dettati dalla Suprema Corte, invitava le parti a conciliare la controversia;
- L'avvocato officiato della difesa regionale, con propria mail del 25.02.2025, esprimeva il proprio parere favorevole circa la convenienza per l'Amministrazione di addivenire ad una risoluzione conciliativa della lite. Nel parere si rappresentava che "l'opportunità di transigere il giudizio discende non solo dalla convenienza economica (le sorte capitali richieste rappresentano un terzo ed un quarto delle rispettive domande, con rinuncia agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria di notevole entità perché risalenti al 2001), ma anche e soprattutto dall'invito più volte rivolto alle parti dalla Corte che, sulla base di una seppur sommaria delibazione delle due controversie, potrebbe alludere all'accoglimento delle domande in termini molto più onerosi. A ciò

si aggiunga che le spese e le competenze per tutti i gradi e le fasi del giudizio ben potranno essere integralmente compensate tra le parti con ulteriore beneficio per l'Ente".

- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Pertanto, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente, sulla scorta del parere reso dal difensore della Regione Puglia, si ritiene opportuno esperire un tentativo di definizione bonaria della controversia pendente con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022), nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

La liquidazione delle somme in favore di Omissis, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalle strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

La spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad € 9.400,00 troverà copertura mediante determinazioni di impegno e liquidazione del Dirigente della Sezione Personale gravanti sulla dotazione del Capitolo 3037 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi", Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1, Piano dei conti finanziari: 1.01.01.01.000 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l'alea del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro (R.G. n. 1474/2022);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA

La Dirigente della Sezione Personale
Elisabetta RUBINO



Raffaele Berardi



Pietro Lucca
05.05.2025
13:07:45
GMT+02:00



Elisabetta Rubino
05.05.2025
13:19:15
GMT+02:00



Rossana
Lanza
12.05.2025
10:45:52
GMT+02:00

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale
Rossana LANZA

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.



Ciro Giuseppe
Imperio
20.05.2025
11:36:36
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Giovanni Francesco STEA



Giovanni Francesco Stea
20.05.2025 12:57:59
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 21/05/2025 18:04
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2025	32	20.05.2025

CONT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTO BONARIO DINANZI ALLA CORTE D#APPELLO DI BARI, SEZ. LAVORO (R.G. N. 1474/2022) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 21/05/2025 18:04
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

